



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

ORDINANZA N. 05/2026 DEL 12.08.2026

MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE SU VIA GIUSEPPINA (tratto compreso fra l'incrocio con la S.P. n. 30 direzione Motta Baluffi e l'incrocio con Via Caselle) E SU VIA 24 APRILE (accesso dalla S.P. n. 87) – COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI (CR).

IL SINDACO

VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – TUEL), ed in particolare l'art. 54, comma 4, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti e, in via ordinaria, provvedimenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada – C.d.S.) e successive modificazioni, in particolare:

- l'art. 5, che attribuisce agli Enti proprietari delle strade il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli;
- l'art. 6, comma 1, che consente l'imposizione di limitazioni e divieti di transito per motivi di sicurezza e di tutela della viabilità;
- l'art. 7, relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), con particolare riferimento alle disposizioni in materia di segnaletica stradale;

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e pubblicità degli atti delle Pubbliche Amministrazioni;

lo Statuto Comunale vigente e il vigente Regolamento Comunale di Polizia Locale;

CONSIDERATO

che la Via Giuseppina comunale e la Via 24 Aprile, sono strade comunali del capoluogo;

che su entrambe le suddette arterie si registra il transito continuativo di veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate (autocarri, autotreni, automezzi agricoli pesanti e assimilati), che per caratteristiche dimensionali e ponderali risultano incompatibili con le caratteristiche strutturali delle sedi stradali interessate;



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

che il transito di mezzi pesanti sulle predette strade genera situazioni di pericolo concreto e attuale per la sicurezza della circolazione, con particolare pregiudizio per i soggetti vulnerabili quali pedoni, ciclisti e utenti non motorizzati che percorrono abitualmente tali tratti;

che la presenza di residenti, accessi privati, aree ad uso pubblico e la conformazione del tracciato stradale accentuano i rischi connessi alla promiscuità tra traffico pesante e utenza debole della strada;

che l'adozione di misure restrittive alla circolazione è necessaria e proporzionata al fine di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza stradale e l'integrità delle infrastrutture viarie comunali;

RITENUTO

di dover adottare idonei provvedimenti limitativi della circolazione stradale sui tratti di Via Giuseppina e Via 24 Aprile sopra indicati, al fine di garantire la sicurezza pubblica, preservare l'incolumità degli utenti della strada e proteggere le infrastrutture viarie comunali dal degrado accelerato causato dal transito di veicoli pesanti;

che il provvedimento è adottato nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni sindacali in materia di viabilità e sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 285/1992;

che il presente provvedimento è adeguatamente motivato, proporzionato e non discriminatorio, essendo diretto a tutelare l'interesse pubblico generale alla sicurezza della circolazione;

ORDINA

- 1) È istituito il DIVIETO DI TRANSITO per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate e per le macchine agricole con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate su VIA GIUSEPPINA COMUNALE, nel tratto compreso tra l'incrocio con la Strada Provinciale n. 30 (direzione Motta Baluffi) e l'incrocio con Via Caselle, in entrambe le direzioni di marcia.**
- 2) È altresì istituito il DIVIETO DI TRANSITO per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate e per le macchine agricole aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate su VIA 24 APRILE, nel tratto di accesso dalla Strada Provinciale n. 87, in entrambe le direzioni di marcia.**
- 3) I divieti di cui ai punti 1) e 2) non si applicano: ai veicoli di soccorso e di emergenza (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine); ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; ai veicoli necessari per lavori di pubblica utilità espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale; ai veicoli degli Enti gestori di pubblici**



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

servizi a rete (acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni) per interventi di manutenzione urgente; ai mezzi agricoli dei proprietari e conduttori di fondi rustici con accesso esclusivo dai tratti stradali interessati.

- 4) La segnaletica stradale verticale relativa ai divieti di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere installata, a cura e spese del Comune, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992. I segnali da posizionare sono: segnale di divieto di transito per i mezzi aventi massa superiore a 7,5 t ;
- 5) La presente ordinanza entra in vigore dalla data di completa installazione della prescritta segnaletica stradale e ha durata a tempo indeterminato, fino a diversa determinazione dell'Autorità competente.
- 6) La violazione dei divieti di cui alla presente ordinanza è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6, comma 14, e dall'art. 7, comma 14, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione, oltre alle eventuali sanzioni accessorie di legge. Si applicano altresì le disposizioni in materia di decurtazione dei punti dalla patente di guida ove previsto dalla normativa vigente.
- 7) La presente ordinanza è trasmessa al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri della Stazione territorialmente competente e agli uffici comunali interessati per i rispettivi adempimenti e per l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni impartite.
- 8) Il Responsabile dell'Area Tecnica è incaricato di curare la tempestiva installazione della segnaletica stradale prevista dalla presente ordinanza ;
- 9) Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio On-line del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, e conservato nel relativo fascicolo d'ufficio.
- 10) Copia della presente ordinanza è affissa nei luoghi interessati dai divieti e trasmessa alla Provincia di Cremona, quale Ente proprietario delle Strade Provinciali n. 30 e n. 87, per opportuna conoscenza e coordinamento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede BS, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notificazione;
- in via straordinaria, al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO: NICOLO' GARAVELLI